



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale	N° 7	del 03 agosto 2022
--	-------------	---------------------------

Oggetto:

Divieto di custodia dei cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 9 e 117 della Costituzione;

Visto lo Statuto regionale;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

Visto il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto in particolare, l’articolo 32 della legge 833/1978;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto il Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n.43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Visto in particolare, l’Allegato A del sopra citato regolamento che prevede che *la detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità;*

Visto il dpgr 151 del 29 luglio 2022 “Dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’art.24, comma 1 e comma 3 della l.r.45/2020 per gli incendi nei territori delle Province di Lucca e Grosseto;

Considerato che il territorio regionale è stato ed è tutt’ora interessato da numerosi incendi che hanno causato il decesso e la sofferenza di animali d'affezione quale conseguenza dell’impossibilità di predisporre la loro tempestiva evacuazione in occasione emergenziale e che pertanto risulta necessario derogare a quanto previsto dall’art. 2 dell’allegato A al Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/R, in applicazione dell’art. 5 della L.R. 59/2009 vietando la detenzione dei cani alla catena;

Ritenuta la necessità di emanare un provvedimento a tutela della salute e incolumità degli animali d’affezione, in modo da ridurre i rischi per l’incolumità derivanti dall’elevato rischio di incendi, fenomeno naturale e indotto dall’uomo comunque facilmente prevedibile nel corso della stagione estiva, come accertato dalle statistiche e dagli eventi da ultimo verificatisi nel territorio toscano;

Ravvisata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

1. È vietata la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente nel periodo intercorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2022.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burt ed è valida, fino al 30 settembre 2022;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, fatto salvo aspetti di rilevanza penale (ai sensi degli artt.544 bis e ter c.p.), comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 40 della l.r.59/2009;

La presente Ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di legge:

ai Prefetti;

al Presidente della Città metropolitana di Firenze, a tutti i presidenti di Provincia;

a tutti i Sindaci dei comuni della Regione;

a tutti i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie toscane;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente